

UAI  
BW



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

7570

Data 17.3.2016

Protocollo N° 107525

Class.: A.000.01.6

Prat

Fasc

Allegati N° 1

Oggetto: Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 111 del 21 gennaio 2016  
presentata dal Consigliere Piero RUZZANTE

**"SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA. DOPO LA MODIFICA  
DELL'ARTICOLO 79 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 61/1985 QUALE REGOLAMENTO  
ATTUATIVO VA CONSIDERATO VALIDO?"**

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
I del 18/03/2016 Prot.: 0007570 Titolario 2.16.1.1  
CRV CRV spc-UPA

Al Consigliere regionale  
Piero RUZZANTE

e, p.c.

Al Signor PRESIDENTE  
del Consiglio Regionale

All'Assessore regionale  
ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la risposta approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata in oggetto, da Lei presentata in data 21 gennaio 2016.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
- avv. Mario Caramel -

Segreteria della Giunta  
Sezione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta  
P.O. Rapporti con il Consiglio e nomine  
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - Tel. 041/2793637-8 - Fax 041/2793627  
Codice Univoco Ufficio IPA: 429BKH  
e-mail: uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale  
X Legislatura

**PUNTO 15 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 08/03/2016**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 / IIM del 08/03/2016**

**OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 111 del 21 gennaio 2016 presentata dal consigliere Piero Ruzzante, avente per oggetto "Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota. Dopo la modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 61/1985 quale regolamento attuativo va considerato valido?".

**COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

**RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

LUCA COLETTO

**STRUTTURA PROPONENTE**

AREA SANITA' E SOCIALE

**APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 111 del 21 gennaio 2016 presentata dal consigliere Piero Ruzzante, avente per oggetto "Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota. Dopo la modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 61/1985 quale regolamento attuativo va considerato valido?"

L'Assessore Luca Coletto, propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

L'obbligo di predisporre - in occasione di nuove edificazioni o di interventi di ristrutturazione con rifacimento delle coperture - idonee misure preventive e protettive a carattere permanente, atte a tutelare l'incolumità dei lavoratori in occasione di future manutenzioni è stato introdotto con la Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, il cui art. 12, inseriva l'art. 79bis nel testo della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

La giunta regionale, con delibera n. 2774 del 22 settembre 2009, ha approvato il documento di "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" e, successivamente, recependo le richieste pervenute dai professionisti tenuti a dare applicazione concreta alla normativa e dai Comuni che dovevano adeguarsi alla stessa nei procedimenti urbanistici di propria competenza, la Regione del Veneto, con deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 gennaio 2012, ha approvato un documento interpretativo della norma, fornendo altresì alcune indicazioni per la semplificazione del procedimento di valutazione dei progetti per interventi edilizi e l'aggiornamento delle istruzioni tecniche di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 2774/2009.

La diffusione dei contenuti normativi e tecnici veniva attuata attraverso uno specifico progetto regionale denominato "Salva la vita dall'alto", consistente nella diffusione di materiale informativo e nella realizzazione di incontri formativi indirizzati prevalentemente a pubblici amministratori e progettisti.

Nel 2014 un intervento di novellazione, la legge regionale 25 settembre 2014, n. 28, ha modificato l'art. 79bis, eliminando l'obbligo di prevedere gli apprestamenti fissi di sicurezza, destinati alla successiva fase di manutenzione. La nuova legge ha, quindi, ritenuto inutile l'obbligo di mantenere i presidi di sicurezza che non siano quelli in costanza di esecuzione dei lavori.

Nel 2015 il legislatore veneto ha inteso modificare ulteriormente l'art. 79bis per mezzo dell'art. 1 della Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, reintroducendo l'obbligo di prevedere e predisporre gli apprestamenti fissi di sicurezza, che devono essere mantenuti "... anche nella fase successiva al compimento dell'intervento edilizio" (destinati, quindi, alla successiva fase di manutenzione), in occasione di interventi edilizi riguardanti la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti, a condizione, però, che sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di "... impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione".

Il comma 2 del vigente art. 79bis, stabilisce che "*Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive*".

Con decreto del direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 3 del 3 febbraio 2016, per gli aspetti inerenti la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione degli indirizzi, delle direttive e delle istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza di cui al comma 1bis dell'art. 79bis della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Allo stato attuale, si evidenzia che le attività di manutenzione in quota, nel momento in cui vengono effettuate, devono comunque essere svolte in piena sicurezza ed in tal senso sono assolutamente vincolanti i precetti contenuti nel Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

## LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

### DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 111 del 21 gennaio 2016 presentata dal consigliere Piero Ruzzante, allegata, avente per oggetto "Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota. Dopo la modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 61/1985 quale regolamento attuativo va considerato valido?"
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Sezione verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 111

---

**SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA. DOPO LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 79 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 61/1985 QUALE REGOLAMENTO ATTUATIVO VA CONSIDERATO VALIDO?**

presentata il 21 gennaio 2016 dal Consigliere Ruzzante

Premesso che:

- con la legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 relativa a *“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”* è stato aggiunto l'articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 *“Norme per l'assetto e l'uso del territorio”*;
- il suddetto articolo riguarda le *“misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”*;
- con la DGR n. 97 del 31 gennaio 2012 sono state approvate le note di indirizzo per l'applicazione dell'articolo citato;
- successivamente, con legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 relativo a *“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”* l'articolo 79 bis è stato ulteriormente modificato facendo riferimento all'obbligo della progettazione ed installazione di sistemi permanenti per le future manutenzioni in quota;
- viene inoltre precisato che tali disposizioni *“(…) si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (…)”*.

Considerato che:

- l'ultimo regolamento di attuazione della normativa emanato dalla Regione è la DGR n. 97 del 31 gennaio 2012, quindi precedente all'ultima versione dell'articolo 79 bis;

- giungono segnalazioni di amministrazioni comunali che non richiedono l'installazione delle cosiddette 'linee vita' stabili perché non ritengono vigente la nuova versione dell'articolo 79 bis;
- la situazione rischia di generare una confusione interpretativa a tutto discapito della chiarezza che è indispensabile sul fronte della sicurezza e disagiata per l'operatività delle aziende di settore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere

**chiede alla Giunta regionale**

- se, ai fini della corretta applicazione dell'ultima versione dell'articolo 79 bis, possa ritenersi valido il regolamento attuativo emanato con DGR n. 97 del 31 gennaio 2012, o sia invece necessario un nuovo regolamento;
  - quali sono i motivi di ritardo che generano un elevato livello di confusione su una materia così delicata che attiene alla sicurezza dei lavoratori.
-



**Data:** Gio 17/03/2016 15:41

**Da:** protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

**A:** protocollo@consiglioveneto.legalmail.it,  
fotoatti@consiglioveneto.it

**Oggetto:** Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA  
SCRITTA n. 111 del 21 gennaio 2016 presentata  
dal Consigliere Piero RUZZANTE "SICUREZZA DEI  
LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA. DOPO LA  
MODIFICA DELL'ARTICOLO 79 BIS DELLA LEGGE  
REGIONALE 61/1985 QUALE REGOLAMENTO  
ATTUATIVO VA CONSIDERATO VALIDO?".

**Allegato/i:** 09847960.PDF (*dimensione 435 KB*)  
segnatura.xml (*dimensione 2 KB*)